

Penale Sent. Sez. 3 Num. 32587 Anno 2020

Presidente: LIBERATI GIOVANNI

Relatore: SCARCELLA ALESSIO

Data Udienza: 16/10/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ROSSI ANGELO nato a MONTECOMPATRI il 12/03/1950

avverso l'ordinanza del 20/07/2020 del TRIB. LIBERTA' di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

sentite le conclusioni del PG FULVIO BALDI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza, con restituzione atti.

udito il difensore presente, Avv. UGO BIAGIANTI, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.



RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 20.07.2020, il tribunale del riesame di Roma dichiarava inammissibile la richiesta di riesame proposta nell'interesse del Rossi avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 2.07.2020 dal GIP del tribunale di Roma.

2. Giova precisare per migliore intelligibilità dell'impugnazione, che si procede nei confronti del Rossi per il reato di cui all'art. 44, TU edilizia, quale tecnico incaricato della redazione del progetto, e che l'istanza è stata dichiarata inammissibile dal tribunale richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'indagato è legittimato ad impugnare il provvedimento che disponga una misura cautelare reale ovvero che ne confermi l'applicazione solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale all'impugnazione stessa, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Cass. 52060/2019).

Pertanto, hanno concluso i giudici del riesame, nell'indicata qualità, l'indagato non avrebbe titolo alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro, donde la sua carenza di interesse.

3. Contro l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, procuratore speciale, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge quanto alla rilevanza carenza di legittimazione attiva del direttore dei lavori a proporre richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo del cantiere da lui diretto.

In sintesi, sostiene il ricorrente la sussistenza dell'interesse a ricorrere, essendo egli non solo il tecnico incaricato della redazione del progetto, ma anche il direttore dei lavori ed il responsabile della corretta esecuzione del progetto. Egli infatti ove davvero avesse commesso le irregolarità urbanistiche contestate, potrebbe essere destinatario di un'azione di responsabilità da parte della società proprietaria. Inoltre, stante l'errore nell'individuazione come legale rappresentante della società proprietaria di un soggetto che non riveste più tale carica dal 2017, ove si ritenesse non legittimato il Rossi, si arriverebbe al paradosso che nessuno possa legittimamente ricorrere. A ciò si aggiunga che il ricorrente è anche socio



della società proprietaria dell'immobile sequestrato, ed, inoltre, vanterebbe un interesse concreto ed attuale, quale tecnico progettista - direttore dei lavori, in quanto responsabile verso le ditte appaltanti che si sarebbero viste bloccare l'attività a causa di una supposta condotta illecita del Rossi. L'interesse, inoltre, andrebbe valutato alla luce del combinato disposto degli artt. 6, co. 2, e 20, co. 1, TU edilizia, da cui emergerebbe che anche il tecnico incaricato della redazione del progetto che assevera l'elaborato progettuale diventa responsabile alla stregua degli altri interessati, vantando di conseguenza un interesse concreto ed attuale alla restituzione del bene. L'interesse, del resto, sarebbe evidente in quanto egli è anche direttore dei lavori, atteso che in base all'art. 29 TU edilizia, egli potrebbe essere sottoposto a provvedimenti di tipo disciplinare, dunque sussisterebbe il suo interesse a proporre istanza di riesame del sequestro, in quanto potrebbe rischiare di essere sospeso dall'attività professionale sino a due anni.

Che, poi, egli abbia un interesse concreto ed attuale, discenderebbe anche dall'attività difensiva svolta, dovendosi peraltro considerare che l'interesse va riferito non solo alla restituzione della cosa, ma alla possibilità di ottenere la revoca del sequestro, in quanto l'interesse ad impugnare deve essere verificato in concreto in base al risultato dell'impugnazione e non solo sul piano astratto dell'interesse ad impugnare.

Infine, si censura l'ordinanza impugnata per aver richiamato a sostegno della propria tesi una sentenza di questa Corte riferita al reato di bancarotta fraudolenta, in cui si discuteva della legittimazione a proporre istanza di riesame in relazione a beni oggetto di confisca in un'ipotesi di vigenza di un sequestro civile. Si tratterebbe di un caso non ricollegabile a quello qui esaminato, esistendo infatti l'interesse a vedere revocato il sequestro al fine di ottenere un miglioramento della posizione giuridica del Rossi, tale da ottenere il permesso di proseguire i lavori e a non subire alcuna segnalazione di carattere disciplinare ed eventuali azioni civili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. L'art. 322 c.p.p., attribuisce la legittimazione alla proposizione dell'impugnazione contro il decreto in materia di sequestro preventivo, all'imputato (e al suo difensore), alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.



Tale previsione deve essere letta alla luce del principio generale sancito dall'art. 568 c.p.p., comma 4, secondo cui, ai fini della proposizione dell'impugnazione, è necessario avervi interesse.

Al pari delle altre impugnazioni, pertanto, anche il ricorso al Tribunale del riesame avverso i provvedimenti in materia di sequestro deve essere sorretto da un interesse concreto ed attuale. Sotto tale profilo, quindi, l'indagato, ovvero un terzo, è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vantando un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro, non rilevando nella procedura cautelare incidentale ulteriori e solo eventuali interessi (Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan e altri, Rv. 271231; Sez. 2, n. 50315 del 16/09/2015, Mokchane, Rv. 265463).

3. Nel caso di specie, pertanto, come correttamente evidenziato dal Tribunale, tale interesse concreto non sussiste poiché l'unico soggetto, giuridico, legittimato ad ottenere la restituzione dell'immobile sequestrato è la società "RPL s.r.l.".

Non il ricorrente, in alcuna delle vesti da egli prospettate: a) non quale tecnico incaricato della relazione del progetto che in astratto potrebbe subire un'azione di responsabilità o essere destinatario di richiesta risarcitorie da parte delle ditte appaltanti; b) non quale direttore dei lavori che potrebbe essere astrattamente destinatario di un provvedimento disciplinare; c) non quale socio della medesima società proprietaria.

Ed infatti, mentre gli interessi vantati nella veste sub a) e b) sono interessi che sicuramente l'attuale indagato potrà coltivare in sede di giudizio, non rilevando nella procedura cautelare incidentale interessi diversi da quello di ottenere la restituzione dell'immobile sequestrato (e non il mero interesse alla revoca del sequestro che, infatti, è solo il presupposto dell'unico, concreto, interesse preso in considerazione dall'ordinamento in questa fase cautelare, ossia quello alla restituzione di quanto in sequestro, nella specie, non configurabile), non rileva nemmeno la veste di socio della società proprietaria.

Questa Corte ha infatti già affermato (Sez. 2, n. 29663 del 04/04/2019 - dep. 08/07/2019, Tufo, Rv. 276735 - 01), che il singolo socio non è legittimato ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo di beni di proprietà di una società (nella specie, si trattava del rigetto dell'istanza di revoca della misura), attesa la carenza di un interesse concreto ed attuale, non vantando egli un diritto alla restituzione della cosa o di parte della somma equivalente al valore



delle quote di sua proprietà, quale effetto immediato e diretto del dissequestro. In motivazione la Corte ha, del resto, precisato che, nel caso in cui il legale rappresentante sia rimasto inerte e la società possa subire un danno dal mancato dissequestro, il socio ha il potere di sollecitare gli organi sociali ad agire nell'interesse di quest'ultima.

4. A tal fine, si osserva, non rileva nemmeno l'errore rilevato dal ricorrente nell'iscrizione nel registro degli indagati del soggetto che attualmente riveste la carica di legale rappresentante, posto che è indubbio che chi risulti essere attualmente investito della legale rappresentanza, a prescindere dall'iscrizione nel registro degli indagati come soggetto "responsabile", vanta un interesse concreto ed attuale ad ottenere la restituzione del bene sequestrato.

5. Il ricorso dev'essere dunque rigettato, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616, cod. proc. pen.

6. In applicazione del decreto del Primo Presidente della S.C. di Cassazione n. 84 del 2016, la presente motivazione è redatta in forma semplificata, trattandosi di ricorso che riveste le caratteristiche indicate nel predetto provvedimento Presidenziale, ossia ricorso che, ad avviso del Collegio, non richiede l'esercizio della funzione di nomofilachia o che solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e condivisi da questo Collegio, o attiene alla soluzione di questioni semplici o prospetta motivi manifestamente fondati, infondati o non consentiti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Motivazione semplificata.

Così deciso, il 16 ottobre 2020